



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Pinna Giuseppe

DETERMINAZIONE N. 1590

in data 30/11/2023

OGGETTO:

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023 del rinnovo del CPI dell'Asilo nido "Emanuela Loi" di Via Iglesias. - CIG: ZB43D52313 -Aggiudicazione a favore dell'Ing. Giovanni Masala

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preso atto che alla data 31/12/2023 è prevista la scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi dell'asilo nido comunale di Via Iglesias e pertanto si rende necessario il suo rinnovo;

Ritenuto che per lo svolgimento del servizio di ingegneria in oggetto il professionista incaricato deve risultare iscritto ad apposito elenco dei professionisti ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L.gs n° 139/2006 ed abilitato al rilascio di certificazioni relative alla prevenzione incendi;

Preso atto che, a seguito di opportuna indagine di mercato tra diversi operatori economici in possesso dell'abilitazione per redazione di CPI e rispettivi rinnovi, il professionista che ha presentato le migliori referenze è risultato l'Ing. Giovanni Masala, con sede legale a Cagliari, Via dei Colombi n. 31, Partita IVA 01985630928;

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 07/07/2023 con il quale è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici al sottoscritto ing. Giuseppe Pinna;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.11.2023 recante "Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000"
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 25.05.2023 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2023 recante "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05.04.2023 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023, i quali stabiliscono rispettivamente che:
 - (comma 1) prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
 - (comma 2) in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Preso atto altresì:

- delle disposizioni contenute nell'articolo 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ANAC, individua il comune di Sestu con qualificazione SF1 (qualificazione di terzo livello senza limiti di importo per servizi e forniture) con decorrenza dal 03/07/2023;
- che sussistono pertanto le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023, considerato che il comune di Sestu è qualificato, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera a), per servizi e forniture senza limiti di importo;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- la violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito

in L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;
- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

Considerato che:

- la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3/2008 ha istituito il mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
- alla data odierna, all'interno del portale www.sardegnaecat.it, risultano presenti le seguenti categorie merceologiche:
 - > AP24AD22 - IMPIANTI - VERIFICHE E COLLAUDI - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZB43D52313;

Rilevato che ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a cinquecentomila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Precisato che per "mercato elettronico", si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. bbbb), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica.

Ritenuto di poter ricorrere all'affidamento diretto, nell'ambito della piattaforma Sardegna-CAT, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), mediante invio di una richiesta di offerta all'operatore economico individuato;

Vista la documentazione predisposta per l'avvio della procedura e ritenuta la stessa adeguata allo scopo, e nello specifico:

- 01 Richiesta di offerta
- Modulo 1A – Domanda e dichiarazioni
- Modulo 1B – Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
- Modulo 2 – Dichiarazione di offerta
- Allegato 3 – Modello DGUE
- Allegato 4 – Patto di integrità
- Allegato 5 – Informativa privacy

- Allegato 6 – Capitolato prestazionale
- Codice di comportamento

Dato atto che in data 23/11/2023 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SardegnaCAT, la Richiesta di Offerta n. rfq_423595, invitando a presentare l'offerta l'Ing. Giovanni Masala, con sede legale a Cagliari, Via dei Colombi n. 31, Partita IVA 01985630928, fissando contestualmente quale termine ultimo per la ricezione dell'offerta il 28/11/2023 alle ore 08:00;

Preso atto che alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava pervenuta nel sistema telematico la documentazione amministrativa e l'offerta economica dell'operatore economico individuato;

Vista l'offerta pervenuta entro il termine assegnato nella lettera di invito presentata dal professionista Ing. Giovanni Masala, che ha proposto il ribasso dello 1,0% (unovirgolazero per cento) sull'importo delle prestazioni professionali posto a base di gara pari a € 6.050,00, per un importo netto di € 5.989,50 (euro cinquemilanovecentoottantanove/50) oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per un totale di € 7.903,46 (euro settemilanovecentotot/46).

Considerato che all'operatore economico invitato a formulare l'offerta sono stati trasmessi attraverso la piattaforma SardegnaCAT il patto di integrità ed il codice di comportamento, il tutto restituito sottoscritto per accettazione.

Rilevato inoltre che l'affidamento del servizio avviene nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti) del D.Lgs. n. 36/2023 il quale testualmente recita:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento in-

dette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Vista la determinazione n. 1196 del 04/10/2023 mediante la quale sono state stabilite le modalità per sottoporre a verifica a campione, ai sensi del citato art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, gli affidamenti sotto soglia di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del medesimo decreto, effettuati dal Settore n. 6;

Dato atto che nei confronti dell'operatore economico Ing. Giovanni Masala si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- certificato di regolarità contributiva Inarcassa richiesto in data 28.11.2023, con scadenza 120 giorni: Regolare
- verifica dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D.lgs 36/2023, dell'ing. Giovanni Masala all'albo professionale di competenza per lo svolgimento dell'incarico in oggetto: regolarmente iscritto alla Sez. A con n. 2669 dal 08/06/1990
- Verifica dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti antincendio, ai sensi dell'art. 16 c. 4 del D.L.gs n° 139/2006 ed abilitato al rilascio di certificazioni relative alla prevenzione incendi: verificato (codice CA02669/00378)

Dato atto altresì che, nei confronti del medesimo Professionista, si procederà eventualmente alla verifica degli ulteriori requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora la stessa venga sorteggiata nell'ambito delle procedure di verifica a campione di cui alla citata determinazione n. 1196/2023;

Data l'esigenza di procedere celermente all'affidamento si da atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione dell'affidamento ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'Ing. Giovanni Masala, con sede legale a Cagliari, Via dei Colombi n. 31, Partita IVA 01985630928

Accertato, ai sensi dell'art. 183, c.8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

Dato atto altresì che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, 50 e 52 del D. Lgs. n. 36/2023;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio relativo al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi dell'asilo nido comunale "Emanuela Loi" di Via Iglesias, che ha proposto il ribasso dello 1,0% (unovirgolazero percento) sull'importo delle prestazioni professionali posto a base di gara pari a € 6.050,00, per un importo netto di € 5.989,50 (euro cinquemilanovecentoottantanove/50) oltre oneri previdenziali e IVA di legge, per un totale di € 7.903,46 (euro settemilanovecentotre/46).
- Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, unitamente alla lettera commerciale che sarà inoltrata all'affidatario, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: territorio comunale di Sestu;
 - decorrenza presunta: dal 30/11/2023;
 - corrispettivo: € 5.989,50 oltre oneri previdenziali e Iva;
 - termini di esecuzione: 30 gg;
 - termini di pagamento: 30 gg;
 - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: l'operatore economico, come sopra rappresentato:
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- Di impegnare a favore del l'Ing. Giovanni Masala, con sede legale a Cagliari, Via dei Colombi n. 31, Partita IVA 01985630928, la somma complessiva di € 7.903,46 su fondi iscritti sul capitolo 770/18 – annualità 2023 del Bilancio pluriennale 2023-2025;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore

Ing. Giuseppe Pinna